

REGOLAMENTO (CE) N. 239/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1994

che autorizza l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara 100 000 t di frumento duro da esportare in Algeria, a partire da altri Stati membri, sotto forma di semole di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (²), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (³) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che per il frumento duro i prezzi del mercato interno della Comunità si situano a un livello molto elevato in seguito ad una limitata produzione complessiva imputabile segnatamente alla siccità che ha colpito la Spagna e alla riduzione delle superfici investite a frumento duro in Francia; che l'industria comunitaria produttrice di semola di frumento duro deve continuare a produrre per l'esportazione, in modo da conservare le correnti di scambio tradizionali verso l'Algeria; che è pertanto opportuno permettere alle industrie comunitarie produttrici di semola destinata all'esportazione di approvvigionarsi, nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1994, facendo ricorso alle scorte d'intervento italiane a condizioni di prezzo concorrenziali;

considerando che la situazione sopra descritta rende necessaria l'attuazione urgente della presente misura;

considerando che occorre stabilire un tasso di conversione per definire il quantitativo di semole di frumento duro da esportare a partire dal frumento duro utilizzato;

considerando che per la specificità dell'operazione bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte d'intervento ed escludere qualunque restituzione o maggiorazione mensile; che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e i relativi controlli; che a tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi perseguiti, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione, è opportuno subordinare lo svincolo delle cauzioni previste alla presentazione della prova di arrivo a

destinazione in Algeria, onde evitare eventuali perturbazioni del mercato;

considerando che, nel caso in cui il ritiro del frumento duro sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviato per motivi imputabili all'organismo d'intervento, l'Italia dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che gli Stati membri prevedono tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti per assicurare il corretto svolgimento dell'azione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano è autorizzato a indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 100 000 t di frumento duro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

2. È disposta l'esportazione in Algeria di un quantitativo massimo di 68 000 t di semole di frumento duro atte al consumo umano, corrispondente al quantitativo di frumento duro aggiudicato diviso per il coefficiente indicato all'articolo 6. Tale quantitativo massimo di semola non può provenire dall'Italia o dalla Grecia. L'organismo competente di ogni Stato membro controlla che il quantitativo di semola suddetto non sia superato. A tal fine detti organismi si comunicano tutte le informazioni in materia.

3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 100 000 t di frumento duro italiano sono precisate nell'allegato I.

4. L'organismo d'intervento italiano pubblica un bando di gara in cui, per ciascuna partita o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:

— la localizzazione,

— e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:

- percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente,
- peso specifico,
- tenore di umidità,

(¹) GU n. L 181 del 1. 7. 1992, pag. 21.

(²) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(³) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.